



# CITTÀ DI CASTEL SAN GIOVANNI

PROVINCIA DI PIACENZA

## **INDIRIZZI RELATIVI ALLE ESPOSIZIONI IN CORSO MATTEOTTI NEI GIORNI DI MERCATO**

Provv. n. 2

### **IL SINDACO**

**RICHIAMATA** l'O.S. n. 83 del 21.12.2000 che disciplina le esposizioni in Corso Matteotti, così come previsto dall'art. 43 della vigente "Disciplina del Commercio su aree pubbliche" nonché le modifiche apportate successivamente con O.S. n. 18/2002, O.S. n. 34/2002 e con O.S. n. 8/2010;

**VALUTATO** di provvedere ad una nuova ordinanza in considerazione di alcune modifiche che l'Amministrazione Comunale intende proporre con particolare riferimento all'allocazione degli spazi espositivi che agli orari di funzionamento;

**VISTO** l'art. 43 del "Regolamento del Commercio su aree pubbliche" approvato con delibera C.C. N. 68 del 26.08.2000 e modificato da ultimo con atto di C.C. n. 30 del 21.05.2010;

**DATO ATTO** che in data 20.12.2012 si è tenuto incontro sull'argomento alla presenza del Sindaco, dell'Assessore allo Sviluppo Economico e Marketing Territoriale, nonché dei rappresentanti dei Settori Sviluppo Economico ed Economico Finanziario e Comandante di Polizia Municipale;

**SENTITO** in merito l'Assessore allo Sviluppo Economico;

### **DISCIPLINA**

### **LE ESPOSIZIONI IN CORSO MATTEOTTI NEI GIORNI MERCATALI DI GIOVEDÌ E DOMENICA:**

#### **ART. 1**

#### **- DEFINIZIONE -**

Il presente provvedimento disciplina lo svolgimento delle esposizioni di merci, prodotti e propaganda Servizi nei giorni di Giovedì e Domenica, ai margini del mercato su aree pubbliche nel Comune di Castel San Giovanni, negli spazi appositamente definiti come da allegata piantina.

#### **ART. 2**

#### **- AREE, GIORNATE, ORARIO DI SVOLGIMENTO -**

Le esposizioni avvengono in concomitanza con i giorni di mercato del commercio su aree pubbliche del **GIOVEDÌ** e **DOMENICA**; ne consegue che nei giorni in cui non ha luogo saranno sospese.

L'area espositiva come dettagliato nella piantina allegata è la seguente:

- **MERCATO DEL GIOVEDÌ**: Corso Matteotti nel tratto compreso tra l'intersezione con Piazza XX Settembre, angolo via De Amicis / Via Marconi, e l'intersezione con via Cavallotti / via Mazzini;



# CITTÀ DI CASTEL SAN GIOVANNI

PROVINCIA DI PIACENZA

I posteggi totali sono n. 11 posti sul lato Sud come da planimetria allegata, dei quali i primi 6 sono riservati ad espositori di macchinari agricoli e similari, prodotti per la depurazione delle acque, prodotti per la ristrutturazione della casa ed i restanti 5 ad espositori di autoveicoli;

- **MERCATO DELLA DOMENICA:** Corso Matteotti nel tratto compreso tra l'intersezione con Piazza XX Settembre, angolo via De Amicis / via Marconi, e l'intersezione con via Cavallotti / via Mazzini e nel tratto compreso tra l'intersezione con via Mazzini / via Cavallotti e l'intersezione con via Pascoli / via Costa;

I posteggi totali sono n. 13 come da piantina allegata, dei quali 11 sono riservati ad abbonamenti annuali e 2 anche ad occupazioni di breve periodo. Inoltre i primi 6 sono riservati a espositori di macchinari agricoli e similari, prodotti per la depurazione delle acque e prodotti per la ristrutturazione della casa ed i restanti 5 ad espositori di autoveicoli;

I passi carrabili devono essere salvaguardati.

Nell'area predisposta per le esposizioni è vietata la circolazione dei veicoli nei giorni di giovedì e domenica dalle ore 5.00 alle ore 15.00, nel tratto di Corso Matteotti compreso tra Piazza XX Settembre e via Mazzini / via Cavallotti, e, nel giorno di domenica dalle ore 7.00 alle ore 13.00 nel tratto di Corso Matteotti compreso tra via Mazzini / via Cavallotti e via Pascoli / via Costa, con eccezione dei:

- veicoli operatori mercatali, veicoli in servizio di emergenza, veicoli di polizia in servizio di istituto, veicoli in servizio di pulizia stradale;
- veicoli in servizio di igiene ambientale e scuolabus limitatamente a Corso Matteotti ed alla strada di collegamento i lati est ed ovest di Piazza XX Settembre,

e salvo eventuali ulteriori deroghe al divieto di circolazione stabilite con apposito atto, a condizione che ciò non costituisca grave intralcio al traffico, nei seguenti casi:

1. per motivi di pubblico interesse;
2. per i veicoli al servizio di persone invalide, ai sensi dell'art. 11 del DPR n. 503/1996, muniti apposito contrassegno e limitatamente ai soggetti che risiedono nell'area mercatale per raggiungere le rispettive abitazioni.

E' assolutamente vietato sostare negli spazi pedonali anche per le operazioni di carico e scarico, dopo le ore 8.00 sia in periodo di ora solare che di ora legale. In caso di osservanza è ammessa la rimozione forzata.

E' inoltre vietata la sosta dei veicoli nei tratti liberi. I veicoli per il trasporto della merce e d'altro materiale in uso agli operatori del settore possono sostare sull'area di mercato purchè lo spazio globale nelle dimensioni del posteggio assegnato. In caso ciò non sia possibile, dovranno essere posteggiati al di fuori dell'area mercatale.

E' sempre ammessa la rimozione forzata dei veicoli in sosta che occupano gli spazi dei posteggi o che ne vietino l'accesso.

Nella giornata del Giovedì è consentito il passaggio della linea extraurbana Castel San Giovanni – Piacenza – Carpaneto dalle ore 14.00.

Non è permesso installarsi sull'area prima delle ore 7.30 e dopo le ore 9.00.



# CITTÀ DI CASTEL SAN GIOVANNI

PROVINCIA DI PIACENZA

Qualora dopo le 09.00 si creano posti liberi per assenza dei titolari, nella giornata di Domenica è ammessa la migliororia per i titolari di posteggio presenti nel secondo tratto di Corso Matteotti. (posteggi brevi).

Alle ore 09.00 è ammessa la "spunta" nelle giornate del Giovedì e della Domenica.

E' comunque vietato lasciare lo spazio occupato prima delle ore 12.00. Qualora per entrare o uscire dalla zona espositiva sia necessario rimuovere la segnaletica stradale temporanea, la stessa dovrà essere rimossa e ricollocata a cura dell'operatore medesimo.

Gli espositori devono lasciare libero il posteggio entro e non oltre le ore 13.00;

E' esclusa la vendita e la tentata vendita in ogni sua forma; la mancata osservanza sarà sanzionata ai sensi del D.L.vo n. 114/98 – art. 22 comma 1 – e la revoca del posteggio in caso di recidiva (due sanzioni nell'arco dell'anno).

Sono fatte salve le allocazioni di cui all'art. 9.

## **ART. 3**

### **- DOMANDE DI ASSEGNAZIONE -**

Gli operatori che intendono esporre nei giorni fissati devono far pervenire, almeno 15 giorni prima della data di inizio dell'occupazione apposita domanda in carta legale, indirizzata all'Ufficio Tributi. I richiedenti, nella medesima, oltre a tutti i dati identificativi dell'impresa devono indicare:

- tipologia della merce, prodotto o servizio esposto;
- periodo di esposizione, indicante la data di inizio e la durata;
- indicazione del giorno del mercato;
- superficie necessaria per l'esposizione della merce;

Con la domanda gli operatori s'impegnano ad accettare senza riserve la presente ordinanza.

L'Ufficio tributi pone a disposizione gli stampati per la presentazione dell'istanza.

## **ART. 4**

### **- CONDIZIONI PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI -**

Il rilascio delle autorizzazioni, di competenza del Ufficio tributi, è soggetto alle seguenti condizioni:

- 1) possesso di un titolo legale abilitante alla commercializzazione o produzione dei beni o servizi per i quali è richiesta l'esposizione (iscrizione al registro imprese della CCIAA);
- 2) l'autorizzazione è di tipo temporaneo e precario, in quanto la P.A. può revocarla in qualsiasi istante e per qualsiasi motivo che si ritenesse opportuno.
- 3) Ogni espositore deve indicare con insegna ben visibile la ragione sociale e sede della ditta che allestisce l'esposizione;
- 4) I veicoli ed i macchinari dovranno essere sistemati in modo tale da garantire il passaggio dei mezzi di pronto intervento e urgenza, nonché lo scorrevole andamento pedonale degli avventori del mercato e della popolazione residente.



# CITTÀ DI CASTEL SAN GIOVANNI

PROVINCIA DI PIACENZA

5) L'esposizione dovrà essere rigorosamente riservata a ditte esercenti l'attività di fabbricazione o vendita di veicoli a motore, o macchinari agricoli o altri generi la cui vendita non si presti ad essere effettuata mediante il commercio ambulante, e comunque non presente sull'area mercatale.

L'autorizzazione ha validità massima di anni 1 e scade in ogni caso al 31 Dicembre dell'anno in cui è stata rilasciata e può essere riferita a periodi parziali dell'anno.

Per quanto riguarda l'assegnazione del posteggio, si terrà conto con priorità, del numero di presenze effettive registrate nell'anno precedente, sia che la ditta sia stata sottoposta a sospensione o revoca della concessione o che abbia rispettato le disposizioni comunali; per un uguale numero di presenze sarà tenuta in considerazione l'anzianità di presenza in esposizione.

Coloro che non hanno presentato istanza di rinnovo entro l' 8 Gennaio dell'anno interessato non possono vantare diritti di priorità rispetto alla graduatoria delle presenze elaborate dal Servizio competente.

Le istanze saranno valutate al momento della presentazione per considerare l'effettiva disponibilità all'interno dell'area espositiva;

Ogni istanza sarà trasmessa al Comando di Polizia Municipale per conoscere il parere consultivo di competenza che dovrà essere dato entro 5 giorni dalla data d'invio. In caso di silenzio l'Ufficio tributi potrà concludere il procedimento secondo le proprie valutazioni.

Il rilascio dell'autorizzazione è condizionato dal preventivo versamento della tassa di occupazione suolo pubblico o canone di occupazione, secondo le tariffe stabilite. La ricevuta di versamento della tassa o canone dovrà essere presentata a prima dell'inizio dell'occupazione al fine del rilascio dell'autorizzazione e, se del caso, di apposita convenzione.

Non è possibile concedere l'uso di più di uno spazio espositivo ad ogni singolo operatore.

Non è ammessa la sub-locazione del posteggio a qualunque titolo; la persona presente deve avere un preciso rapporto giuridico con l'impresa espositrice.

Il procedimento, a cura dell'Ufficio Tributi, dovrà concludersi entro 15 gg. dalla data di arrivo al protocollo generale completa dei dati di cui all'art. 3 del presente regolamento.

## ART. 5

### - MODALITA' DI ESPOSIZIONE -

Lo spazio assegnato per l'esposizione sarà comunicato al richiedente, nonché al Comando Polizia Municipale; lo stesso sarà individuato da apposito disegno planimetrico consultabile presso l'Ufficio tributi.

Gli operatori sono tenuti a tenere pulito lo spazio da loro occupato ed al termine delle operazioni di esposizione raccogliere eventuali rifiuti e depositarli in appositi contenitori; *per ogni insudiciamento del suolo con sostanze liquide tipo olio motore o altro, saranno ritenuti responsabili gli espositori stessi, che dovranno provvedere, a loro spese, alla completa pulizia.*





# CITTÀ DI CASTEL SAN GIOVANNI

PROVINCIA DI PIACENZA

## ART. 8

### **- POSTEGGI RISERVATI ALLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO – GRUPPI E PARTITI POLITICI**

Le Associazioni di volontariato nonché i gruppi ed i partiti politici possono presentare istanza per ottenere l'occupazione temporanea del suolo pubblico; la stessa deve essere presentata all'Ufficio Tributi almeno 10 giorni prima dell'inizio dell'occupazione e deve contenere i dati identificativi nonché la motivazione della richiesta.

Lo spazio riservato alle Associazioni è situato in :

- Corso Matteotti/incrocio con via De Amicis;
- Corso Matteotti, di fronte alla Banca Nazionale del Lavoro;
- Corso Matteotti/incrocio con via Cavallotti;
- Portici del Municipio in Piazza XX Settembre
- Piazzetta Garibaldi

nelle posizioni riportate nell'allegata planimetria; le dimensioni delle occupazioni rappresentate hanno valore puramente indicativo e saranno stabilite in sede di rilascio della relativa autorizzazione garantendo comunque il transito dei veicoli autorizzati alla circolazione.

Per la giornata del giovedì le stesse allocazioni dovranno tener conto dell'esigenza del percorso del Bus Carpaneto – Piacenza – Castel San Giovanni.

Hanno priorità di assegnazione le Associazioni che svolgono la propria attività nel territorio comunale.

Non è permesso installarsi sull'area prima delle ore 7.30 e dopo le ore 9.00. E' comunque vietato lasciare lo spazio occupato prima delle ore 12.00. Qualora per entrare o uscire dalla zona espositiva sia necessario rimuovere la segnaletica stradale temporanea, la stessa dovrà essere rimossa e ricollocata a cura dell'operatore medesimo.

Lo spazio per il volontariato qualora temporaneamente non occupato potrà essere concesso con le stesse modalità ad espositori di opere d'ingegno (esempio pittori, musicisti, artisti in genere e similari).

## ART. 9

### **ASSEGNAZIONI ECCEZIONALI**

In occasione di eventi del tutto eccezionali (non ripetibili nell'arco dell'anno) possono essere assegnate occupazioni oltre gli spazi definiti in planimetria compatibilmente con esigenze di viabilità e regolare gestione dell'area espositiva.

## ART. 10

### **- VIOLAZIONI E SANZIONI -**

Le trasgressioni alle norme della presente ordinanza sono punite con le sanzioni amministrative ai sensi della normativa che disciplina la materia dell'inosservanza dei regolamenti comunali.

E' fatta salva la sanzione di cui all'art. 2 – ultimo comma del presente provvedimento.



# CITTÀ DI CASTEL SAN GIOVANNI

PROVINCIA DI PIACENZA

Gli accertamenti sono a carico del Comando di Polizia Municipale che invierà copia del verbale d'accertamento all'Ufficio Tributi.

In caso di numero 3 violazioni al presente atto durante l'arco temporale di anni 1 è revocata l'autorizzazione al posteggio senza alcun rimborso finanziario.

## ART. 11 - NORME TRANSITORIE E FINALI -

Il presente sostituisce ad ogni effetto ed efficacia l'O.S. n. 83/2000 e successive modifiche a far data dalla pubblicazione; pertanto all'art. 43 del Regolamento per il Commercio su aree pubbliche in riferimento all'Ordinanza in vigore occorre far riferimento al presente atto.

Il Corpo di Polizia Municipale, l'Ufficio Tributi e Settore Sviluppo Economico sono incaricati della corretta osservazione di quanto stabilito nel presente atto.

Il presente provvedimento è esposto all'Albo pretorio per 30 giorni.

Contro lo stesso è ammesso ricorso al Tar di Parma entro 60 giorni dalla data di pubblicazione.

Castel San Giovanni 16 Gennaio 2013



IL SINDACO  
(Capelli Dott. Carlo Giovanni)

